

**DELIBERAZIONE 27 OTTOBRE 2016
607/2016/R/GAS**

AVVIO DI PROCEDIMENTO PER L'OTTEMPERANZA ALLE SENTENZE DEL CONSIGLIO DI STATO 3356/2016 E 3552/2016, IN MATERIA DI DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DI RIGASSIFICAZIONE DELLA SOCIETÀ OLT OFFSHORE LNG TOSCANA S.P.A.

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 27 ottobre 2016

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- il Regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239 (di seguito: legge 239/04);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 7 luglio 2008, ARG/gas 92/08 (di seguito: deliberazione ARG/gas 92/08);
- la deliberazione dell'Autorità 21 gennaio 2010, ARG/gas 2/10 (di seguito: deliberazione ARG/gas 2/10);
- la deliberazione dell'Autorità 7 giugno 2012, 237/2012/R/GAS (di seguito: deliberazione 237/2012/R/GAS);
- la deliberazione dell'Autorità 26 luglio 2012, 312/2012/R/GAS;
- la deliberazione dell'Autorità 25 giugno 2013, 272/2013/R/GAS (di seguito: deliberazione 272/2013/R/GAS);
- la deliberazione dell'Autorità 8 ottobre 2013, 438/2013/R/GAS (di seguito: deliberazione 438/2013/R/GAS) e il relativo Allegato A (di seguito: RTRG);
- la deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2013, 575/2013/R/GAS (di seguito: deliberazione 575/2013/R/GAS);
- la deliberazione dell'Autorità 19 dicembre 2013, 604/2013/R/GAS (di seguito: deliberazione 604/2013/R/GAS);
- la deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2014, 19/2014/R/GAS (di seguito: deliberazione 19/2014/R/GAS);
- la deliberazione dell'Autorità 10 luglio 2014, 335/2014/R/GAS;
- la deliberazione dell'Autorità 7 agosto 2014, 415/2014/R/GAS (di seguito: deliberazione 415/2014/R/GAS);

- la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2014, 652/2014/R/GAS (di seguito: deliberazione 652/2014/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 17 dicembre 2015, 625/2015/R/GAS (di seguito: deliberazione 625/2015/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 14 luglio 2016, 392/2016/R/GAS (di seguito: deliberazione 392/2016/R/GAS);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 3 settembre 2014 (di seguito: decreto 3 settembre 2014);
- la decisione della Commissione Europea del 9 gennaio 2015 C(2015) 72 *final*;
- la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (di seguito: Tar Lombardia), Sezione Seconda, 12 giugno 2015, n. 1360 (di seguito: sentenza 1360/2015);
- la sentenza del Tar Lombardia, Sezione Seconda, 23 luglio 2015, n. 1795 (di seguito: sentenza 1795/2015);
- la sentenza del Tar Lombardia, Sezione Seconda, 5 agosto 2015, n. 1886 (di seguito: sentenza 1886/2015);
- la sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Sesta, 26 luglio 2016, n. 3356 (di seguito: sentenza 3356/2016);
- la sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Sesta, 9 agosto 2016, n. 3552 (di seguito: sentenza 3552/2016).

CONSIDERATO CHE:

- con deliberazione ARG/gas 92/08 sono stati definiti i criteri di regolazione tariffaria del servizio di rigassificazione del Gnl, per il periodo di regolazione 1 ottobre 2008 - 30 settembre 2012;
- con deliberazione 237/2012/R/GAS, l’Autorità ha prorogato, per il periodo 1 ottobre 2012 – 31 dicembre 2013, i predetti criteri di regolazione tariffaria;
- con deliberazione 272/2013/R/GAS, l’Autorità ha integrato i criteri di regolazione tariffaria relativi ai terminali di rigassificazione in caso di rinuncia o di revoca dell’esenzione dal diritto di accesso di terzi, ottenuta ai sensi dell’articolo 1, comma 17, della legge 239/04 (di seguito: esenzione); ciò al fine di completare una lacuna regolatoria nel precedente periodo di regolazione definito nel 2008, in cui la rinuncia o la revoca dell’esenzione avrebbero potuto comportare, in virtù di un’automatica applicazione del c.d. fattore di garanzia, previsto dalla deliberazione ARG/gas 92/08 (consistente in un meccanismo di parziale copertura dei ricavi dei terminali in caso di capacità non conferita), una sovracompensazione economica del terminale medesimo, con la conseguente attribuzione di oneri impropri a detrimento della generalità dei clienti finali;
- in particolare, e anche avendo riguardo all’esigenza di garantire una proporzionalità degli effetti nella misura da adottare, con la citata deliberazione 272/2013/R/GAS, l’Autorità: (i) da un lato, ha confermato che, nei casi di rinuncia o revoca dell’esenzione dal diritto di accesso di terzi, si applicassero i criteri di regolazione tariffaria all’epoca vigenti per la generalità dei terminali di rigassificazione, tra cui

anche l'istituto del c.d. fattore di garanzia; (ii) dall'altro lato, però, ha previsto che, in tali circostanze, gli incentivi tariffari riconosciuti per la realizzazione di nuovi investimenti ai sensi della regolazione all'epoca vigente fossero esclusi dai ricavi riconosciuti per l'applicazione del fattore di garanzia, sulla base del principio secondo cui incentivi relativi ad investimenti inizialmente concepiti secondo logiche di mercato non possano essere soggetti ad alcuna forma di garanzia;

- con la successiva deliberazione 438/2013/R/GAS sono stati definiti i criteri di regolazione tariffaria del servizio di rigassificazione del Gnl per il periodo di regolazione 1 gennaio 2014 – 31 dicembre 2017, di cui all'allegata RTRG;
- in particolare, l'articolo 2, della RTRG, estende l'applicazione dei criteri di determinazione delle tariffe cui sono soggette le imprese di rigassificazione anche a quelle che erogano tale servizio mediante terminali di Gnl, cui sia stata riconosciuta un'esenzione; inoltre, agli articoli 17 e seguenti confermano l'applicazione delle disposizioni della deliberazione 272/2013/R/GAS, in materia di fattore di garanzia (ora meglio denominato fattore di copertura dei ricavi), nei casi di rinuncia o revoca di un'esenzione, introducendo al contempo due precisazioni:
 - da un lato, che tale riconoscimento sia limitato ai soli terminali che abbiano acquisito il diritto all'applicazione del fattore di garanzia in conformità alla disciplina vigente nel periodo di regolazione 2008-2012 e ai terminali qualificati come strategici ai sensi dell'articolo 11, del decreto legislativo 93/11 (ovvero, nelle more di tale qualificazione, ai terminali dichiarati essenziali dal Ministero dello Sviluppo Economico);
 - dall'altro lato che, in caso di revoca, l'Autorità si riserva, sulla base delle motivazioni della revoca, di ridurre ulteriormente il livello di copertura dei ricavi, sempre in aderenza al principio di non garantire incentivi per infrastrutture realizzate in regime di esenzione;
- con riferimento ai casi di rinuncia all'esenzione, con deliberazione 19/2014/R/GAS, l'Autorità ha, inoltre, integrato la regolazione in materia di condizioni di accesso alla rete nazionale dei gasdotti, al fine di introdurre, almeno con riferimento ai terminali ritenuti strategici o essenziali per il Paese, forme di riequilibrio delle posizioni contrattuali; in particolare, con tale provvedimento, l'Autorità ha:
 - riconosciuto, al gestore del terminale di rigassificazione che rinunci all'esenzione, la facoltà di ridurre la durata del contratto di trasporto a 5 (cinque) anni (in luogo dei 20-25 cui sarebbe stato altrimenti tenuto in base alla regolazione all'epoca vigente), per una capacità corrispondente al 100% del *send out* massimo del terminale;
 - previsto che, in caso di esercizio della predetta facoltà, il gestore del terminale sia comunque tenuto, anche dopo la nuova scadenza quinquennale del contratto di trasporto, a mantenere in esercizio il terminale e a offrire i relativi servizi, pena la decadenza dal diritto al fattore di copertura dei ricavi (con la conseguente restituzione al sistema degli eventuali importi percepiti); ciò al fine di evitare che gli utenti del sistema nazionale siano tenuti a sostenere i costi dell'infrastruttura di trasporto dedicata al terminale, senza che sia, al contempo, garantita la disponibilità del terminale medesimo; a tal fine, il gestore del terminale è tenuto

- a rilasciare apposita garanzia (anche nella forma di *parent company guarantee*) alla allora Cassa conguaglio per il settore elettrico (ora Cassa per i servizi energetici e ambientali, di seguito: Cassa);
- con decreto 3 settembre 2014, il Ministro dello Sviluppo Economico ha accolto l'istanza della società OLT Offshore LNG Toscana S.p.a. (di seguito: OLT), di rinuncia all'esenzione relativa al 100% della capacità del proprio terminale *off shore*, per un periodo di 20 anni, precedentemente accordata con decreto del medesimo Ministro 28 agosto 2009; il decreto 3 settembre 2014 ha previsto che la rinuncia (dopo essersi perfezionata in seguito al parere della Commissione Europea) avesse effetto dal 20 dicembre 2013, data di entrata in esercizio del terminale;
 - la Commissione Europea, con decisione 9 gennaio 2015, non ha sollevato obiezioni alla piena e irrevocabile accettazione della richiesta di rinuncia all'esenzione avanzata da OLT, sulla base delle seguenti considerazioni:
 - *“la rinuncia a un'esenzione può dare luogo a elusioni o violazione delle norme regolamentari o a tentativi di esercitare un onere eccessivo sul regime regolato usufruendo dell'esenzione”*;
 - per evitare che una tale rinuncia comporti un abuso del regime di esenzione, le autorità nazionali sono quindi tenute a *“prestare particolare attenzione al fine di evitare qualsiasi sovracompensazione capace di indurre indebitamente altre infrastrutture a presentare domande di esenzione per poi chiedere di rinunciarvi in seguito”*;
 - nella predetta prospettiva, la Commissione Europea ha valutato la deliberazione 272/2013/R/GAS, la quale *“esclude infrastrutture già oggetto di esenzione da una remunerazione aggiuntiva fornita nell'ambito del regime regolato”*, con la conseguenza che, a giudizio della medesima Commissione, la rinuncia all'esenzione, da parte di OLT, sotto le condizioni poste dalla deliberazione 272/2013/R/GAS, non rischia di dare luogo al paventato abuso del regime di esenzione;
 - in conseguenza del perfezionamento della rinuncia di OLT, con effetto dal 20 dicembre 2013, la società esercisce il proprio terminale di rigassificazione in regime c.d. regolato e ha iniziato a beneficiare del fattore di copertura dei ricavi con le limitazioni introdotte dalla deliberazione 272/2013/R/GAS (confermate anche dalla RTRG), per i casi di rinuncia all'esenzione;
 - inoltre, per i periodi di esercizio del terminale, la società ha, altresì, presentato proposte tariffarie secondo la regolazione vigente (deliberazione ARG/gas 92/08 con riferimento al periodo 20-31 dicembre 2013; RTRG per l'anno 2014 e per i seguenti);
 - con deliberazione 415/2014/R/GAS, l'Autorità ha disposto la chiusura dei supplementi di istruttoria avviati con deliberazioni 575/2013/R/GAS e 604/2013/R/GAS, determinando d'ufficio, in via definitiva:
 - le tariffe per il servizio di rigassificazione relative al periodo 20-31 dicembre 2013 e all'anno 2014;
 - i corrispettivi specifici per i servizi marittimi di rimorchio e ormeggio per i medesimi anni sulla base dei costi sottostanti tali servizi con criteri analoghi a

quelli applicati per la determinazione dei corrispettivi per la fornitura di servizi ulteriori alla rigassificazione;

- con deliberazione 652/2014/R/GAS, l'Autorità ha determinato d'ufficio la tariffa per il servizio di rigassificazione della medesima società OLT, per l'anno 2015, tenendo conto degli esiti dei supplementi di istruttoria, di cui alla deliberazione 415/2014/R/GAS, nonché della determinazione dei corrispettivi specifici per i servizi marittimi di rimorchio e ormeggio sulla base dei costi sottostanti tali servizi;
- con deliberazioni 625/2015/R/GAS e 392/2016/R/GAS, infine, l'Autorità:
 - ha determinato le tariffe per il servizio di rigassificazione della società OLT rispettivamente per gli anni 2016 e 2017, prevedendo contestualmente di adeguare tali tariffe, ove necessario, in esito alla decisione del Consiglio di Stato in relazione ai contenziosi in essere;
 - con riferimento ai servizi marittimi, ha previsto che, a partire dall'anno 2016, i corrispettivi per tali servizi siano definiti liberamente da parte delle singole imprese di rigassificazione e che eventuali segnalazioni di condotte potenzialmente lesive del diritto di accesso al terminale, da parte degli utenti, sarebbero state valutate dall'Autorità.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con sentenza 3356/2016, il Consiglio di Stato ha respinto gli appelli dell'Autorità, confermando le sentenze 1795/2015 e 1886/2015, con le quali il Tar Lombardia aveva parzialmente annullato le deliberazioni 652/2014/R/GAS e 415/2014/R/GAS di determinazione tariffaria; in particolare, con tali pronunce è stato stabilito che:
 - (a) i costi relativi ai servizi marittimi di rimorchio e ormeggio non possono essere considerati alla stregua di servizi ulteriori, come assunto dall'Autorità, in quanto, nel caso del terminale di OLT, i servizi resi dai due rimorchiatori appaiono essenziali per il funzionamento dell'impianto di rigassificazione, come attestato dalla nota del Comandante della Capitaneria di Porto di Livorno del 27 novembre 2014; pertanto, tali costi devono essere ricondotti nell'ambito del servizio di rigassificazione in senso stretto;
 - (b) il costo operativo relativo all'anno 2014 deve essere determinato sulla base dei costi effettivamente sostenuti e non può essere determinato, come invece ha fatto l'Autorità, esclusivamente sulla base dei costi consuntivi nel primo mese dell'anno e riproporzionati su base annuale;
 - (c) i costi sostenuti per l'approvvigionamento del Gnl necessario all'autoproduzione di energia elettrica utilizzata dal terminale, al netto dei quantitativi di Gnl strettamente funzionali al procedimento di rigassificazione, devono essere inclusi nei costi operativi riconosciuti, in ragione delle specificità dell'impianto *off shore* gestito da OLT;
- con sentenza 3552/2016, invece, il Consiglio di Stato ha accolto l'appello di OLT, riformando la sentenza 1360/2016 con la quale il Tar Lombardia aveva respinto il ricorso della medesima società avverso i criteri di regolazione tariffaria e di accesso per i casi di rinuncia dell'esenzione, introdotti dalle sopra citate deliberazioni

272/2013/R/GAS, 438/2013/R/GAS e 19/2014/R/GAS; in particolare, il Consiglio di Stato:

- (d) ha annullato la deliberazione 272/2013/R/GAS, nonché la RTRG nella parte in cui introduce una disciplina del fattore di copertura dei ricavi penalizzante nel caso di terminali che rinunciano all'esenzione; ciò in quanto, secondo il Consiglio di Stato, la rinuncia all'esenzione è *“espressione di una libera scelta imprenditoriale di mutare le proprie decisioni in materia di investimento, anche in ragione di problematiche afferenti ai contratti di importazione, ed è, pertanto, del tutto svincolata da comportamenti colposi o inadempimenti da parte del soggetto titolare del diritto all'esenzione”*; inoltre, nel caso di specie, il Consiglio di Stato rileva che OLT ha rinunciato all'esenzione circa sei mesi prima che il terminale entrasse in esercizio, *“il che esclude, già di per sé, che da tale manifestazione potessero derivare, anche solo potenzialmente, degli oneri impropri per il sistema”*;
- (e) ha annullato la deliberazione 19/2014/R/GAS in quanto introduce una disciplina irragionevolmente e immotivatamente penalizzante per OLT, che opera in regime di accesso di terzi a seguito di rinuncia all'esenzione; ciò anche in quanto, precisa il Consiglio di Stato, OLT aveva concluso il contratto di allacciamento con l'impresa maggiore di trasporto (la società Snam Rete Gas S.p.a. – di seguito: Snam Rete Gas) in data 28 febbraio 2008, ossia in un momento anteriore a quello in cui ha ottenuto l'esenzione (intervenuta nel 2009), e quindi in un momento in cui la società era sottoposta alle regole ordinarie dei terminali in regime di accesso di terzi.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- ai fini dell'ottemperanza delle due richiamate sentenze del Consiglio di Stato, rese nei confronti di OLT su temi diversi ma connessi tra loro, occorre distinguere i diversi aspetti della regolazione dell'Autorità su cui tali sentenze incidono;
- per quanto riguarda la sentenza 3356/2016, la sua ottemperanza non è automatica, in quanto l'Autorità è tenuta a rinnovare i procedimenti individuali di determinazione delle tariffe di OLT per i periodi oggetto dei provvedimenti annullati, attenendosi ai principi enunciati dal Consiglio di Stato per i profili richiamati alle precedenti lettere (a), (b) e (c);
- con particolare riferimento agli autoconsumi per la produzione di energia elettrica di cui alla precedente lettera (c), la documentazione già acquisita dall'Autorità nell'ambito dei procedimenti svolti non consente di compiere le nuove valutazioni, ma richiede specifici approfondimenti istruttori, quali:
 - l'acquisizione di ulteriori dati e informazioni di natura tecnica e contabile relativi alla produzione di energia elettrica a bordo del terminale;
 - la definizione di un criterio specifico per la quantificazione e la relativa valorizzazione monetaria del Gnl utilizzato a tale scopo;

- la definizione di criteri specifici per la determinazione del corrispettivo Q_{CP} al fine di tenere conto dei quantitativi di Gnl già riconosciuti secondo le modalità di cui al precedente alinea;
- quanto all'esecuzione della sentenza 3552/2016, occorre distinguere i due profili richiamati alle precedenti lettere (d) ed (e) in merito all'applicazione del fattore di copertura dei ricavi e all'accesso alla rete di trasporto;
- con riferimento al primo profilo, come evidenziato alla precedente lettera (d), la sentenza annulla i provvedimenti dell'Autorità che introducevano una limitazione al livello dei ricavi garantiti dall'istituto del fattore di copertura, escludendo la remunerazione addizionale riconosciuta a titolo di incentivo agli investimenti per la realizzazione di nuova capacità di rigassificazione; pertanto, non è richiesto nessun intervento dell'Autorità sulla regolazione tariffaria di carattere generale;
- quanto, invece, al caso specifico di OLT, l'annullamento delle limitazioni applicative al fattore di copertura, introdotte dall'Autorità, sembra far venir meno uno dei presupposti in base ai quali la Commissione Europea ha valutato positivamente la rinuncia all'esenzione della società; infatti, come ricordato sopra, la Commissione ha ritenuto decisive tali limitazioni *“al fine di evitare qualsiasi sovracompensazione capace di indurre indebitamente altre infrastrutture a presentare domande di esenzione per poi chiedere di rinunciarvi in seguito”*;
- conseguentemente, nell'ambito delle sopra richiamate attività istruttorie, si pone l'esigenza di approfondire un tale aspetto, al fine di accertare se, in conseguenza dell'annullamento delle disposizioni che limitano l'applicazione del fattore correttivo, alla luce delle statuizioni della Commissione Europea, la rinuncia all'esenzione da parte di OLT abbia ancora effetto, oppure debbano ritenersi ripristinati gli effetti dell'esenzione originariamente concessa alla società;
- in quest'ultimo caso, poiché l'esenzione concessa a OLT ha a oggetto il 100% della capacità del terminale, da un lato, OLT non avrebbe diritto di beneficiare del fattore di copertura dei ricavi, ma, dall'altro lato, l'approvazione delle tariffe di cui sopra avrebbe una valenza solo indicativa, potendo OLT negoziare i corrispettivi da praticare ai propri utenti nel periodo pregresso;
- qualora, invece, in esito all'approfondimento di cui sopra, dovesse risultare che OLT abbia comunque titolo a beneficiare degli effetti della rinuncia all'esenzione, allora la società avrebbe diritto di beneficiare dell'istituto del fattore di copertura dei ricavi in modo pieno;
- in quest'ultimo caso, per il futuro, l'esercizio di tale diritto sarà garantito nell'ambito dei procedimenti di aggiornamento della tariffa da parte dell'Autorità; con riferimento, invece, agli anni precedenti oggetto dei provvedimenti di determinazione tariffaria annullati dal Consiglio di Stato con la sentenza 3356/2016, il calcolo degli importi cui OLT avrebbe diritto potrà avvenire solo in esito al procedimento con cui l'Autorità deve rideterminare le tariffe della società, in ottemperanza a tale sentenza; nell'ambito di tale provvedimento, quindi, eventualmente saranno rideterminati anche gli importi da corrispondere a OLT a titolo di fattore di copertura dei ricavi per i periodi pregressi;

- qualora sia accertato il diritto di OLT di beneficiare degli effetti della rinuncia all'esenzione, e quindi anche del fattore correttivo in modo pieno, ciò comporterà un maggiore onere a carico del sistema (e quindi della generalità dei consumatori finali) stimato, in prima approssimazione fino a circa 400 milioni di euro in funzione dell'effettivo utilizzo del terminale e dei conseguenti ricavi, nonché della durata convenzionale dell'infrastruttura pari a 20 anni; in particolare, il 50% circa di tale maggior onere (200 milioni di euro) è rappresentato dall'inclusione nel fattore di copertura dei ricavi della quota di ricavo relativa alla maggiore remunerazione per i nuovi investimenti;
- per quanto riguarda, infine, la disciplina applicabile all'allacciamento e all'accesso al trasporto da parte del terminale di OLT, come chiarito nella precedente lettera (e), la sentenza 3552/2016 annulla l'intera deliberazione 19/2014/R/GAS che introduceva una specifica disciplina per i casi di rinuncia all'esenzione;
- con riferimento specifico alla situazione di OLT, la disciplina concretamente applicabile dipende dall'accertamento che sarà svolto nell'ambito dell'approfondimento istruttorio sopra richiamato circa l'effettivo venir meno del presupposto per beneficiare della rinuncia all'esenzione; al riguardo, qualora l'esito di tale accertamento determini il ripristinarsi degli effetti dell'esenzione originariamente concessa alla società, allora dovrà ritenersi applicabile la disciplina relativa all'accesso alla rete di trasporto da parte dei terminali esenti in caso di capacità di trasporto di nuova realizzazione, ai sensi della quale l'impresa di rigassificazione è tenuta a concludere un contratto di trasporto con Snam Rete Gas della durata e per i quantitativi oggetto di esenzione (ossia, nel caso di specie, per una durata di venti anni e per una capacità di trasporto pari al *send out* massimo del terminale);
- qualora, invece, in esito al predetto accertamento risulti che OLT ha diritto ancora a beneficiare degli effetti della rinuncia, allora l'annullamento della deliberazione 19/2014/R/GAS comporterà l'applicazione, nel caso di OLT, della regolazione ordinaria, in quanto applicabile, relativa all'accesso alla rete di trasporto da parte dei terminali nel caso di capacità di trasporto di nuova realizzazione: all'epoca della conclusione del contratto di allacciamento tra OLT e Snam Rete Gas, infatti, la capacità sulla rete di quest'ultima che sarebbe stata oggetto del successivo contratto di trasporto non era ancora disponibile, ma sarebbe stata in seguito realizzata da Snam Rete Gas proprio in forza di quel contratto di allacciamento;
- a tal fine, l'Autorità ha definito regole e principi in tema di accesso alla rete di trasporto di terminali di nuova realizzazione con la deliberazione ARG/gas 2/10, ai sensi della quale, in caso di nuova realizzazione di capacità di trasporto per un terminale in regime regolato, quest'ultimo è tenuto a concludere con l'impresa maggiore di trasporto un contratto della durata di 5 (cinque) anni per una capacità che l'impresa di trasporto propone in misura non superiore al *send out* massimo del terminale (comma 12.7); nel caso di specie, in base al contratto di allacciamento concluso tra Snam Rete Gas e OLT nel 2008, risulta che la capacità proposta corrisponde al *send out* massimo del terminale;

- sul punto, è bene chiarire che, con nota dell'1 settembre 2016, OLT ha comunicato a Snam Rete Gas che la sentenza 3552/2016 comporterebbe “*che i corrispettivi per la capacità di trasporto dovranno essere riconosciuti limitatamente alle sole capacità conferite per i sottostanti servizi di rigassificazione del terminale ai sensi della deliberazione dell’Autorità n. 137/02 e, dunque, limitatamente a quanto funzionale all’erogazione del servizio di rigassificazione*”;
- in disparte le considerazioni sopra svolte sul possibile venir meno dei presupposti per l’operatività della rinuncia all’esonero da parte di OLT, in ogni caso, l’interpretazione di OLT richiamata al precedente punto si basa su un inciso strumentalmente estrapolato dalla citata sentenza del Consiglio di Stato, e non è pertanto coerente col quadro sopra tracciato;
- infatti, la sentenza 3552/2016 chiarisce che OLT, in quanto parte di un contratto di allacciamento concluso con Snam Rete Gas nel 2008, avrebbe “*sottoscritto un contratto di trasporto secondo le regole ordinarie*”, ma esemplifica tali regole ordinarie richiamando una disposizione della deliberazione 137/02 (il comma 9.1, lettera b, che prevede, appunto, un conferimento della capacità di trasporto coerente con le capacità di rigassificazione effettivamente conferite), la quale tuttavia disciplina una fattispecie diversa ossia il conferimento al terminale di capacità di trasporto già esistente e non di nuova realizzazione (come invece era nel caso di OLT); il giudice, infatti, svolge un ragionamento ora per allora, con riferimento all’epoca in cui OLT avrebbe dovuto richiedere l’accesso alla rete di trasporto (2013): in quel periodo la capacità di trasporto oggetto di una tale richiesta non era capacità già esistente (sottoposta alla disciplina ordinaria della deliberazione 137/02), ma era capacità realizzata *ex novo* da Snam Rete Gas, proprio in seguito al contratto di allacciamento concluso nel 2008; all’epoca, l’unica disciplina applicabile a tale fattispecie, nel caso di terminali non esenti, è quella contenuta nel comma 12.7 della deliberazione ARG/gas 2/10 (pure richiamata dalla deliberazione 137/02 – comma 9.1.1) che riguarda, appunto, l’accesso alla capacità di trasporto di nuova realizzazione da parte dei terminali non esenti;
- inoltre, l’incompatibilità, nel caso di specie, della disciplina ordinaria dell’accesso alla rete di trasporto invocata da OLT, emerge dall’esame della disciplina generale degli allacciamenti, contenuta nel codice di rete di Snam Rete Gas, e recepita nello specifico accordo concluso con OLT nel 2008: ai sensi di tale disciplina, infatti, il soggetto che chiede il nuovo allacciamento (nel caso in esame, OLT) si impegna (pena il pagamento dell’intero costo dell’infrastruttura realizzata) a sottoscrivere con Snam Rete Gas, entro un anno dalla disponibilità della nuova capacità realizzata, un contratto di trasporto per una capacità di trasporto che corrisponde non a quella di rigassificazione effettivamente conferita, ma che, invece, deve essere coerente con le indicazioni fornite in sede di allacciamento ossia, nel caso di specie, per una capacità pari al *send out* massimo del terminale; in altre parole, il primo accesso alla capacità di trasporto di nuova realizzazione avviene, nel caso di terminali di Gnl non esenti, ai sensi della deliberazione ARG/gas 2/10; solo dopo la scadenza di questo primo accesso trova applicazione la disciplina del comma 9.1 della deliberazione 137/02;

- in conseguenza di quanto sopra, pertanto, qualora risulti accertato il persistere degli effetti della rinuncia all'esenzione, il contratto di trasporto tra Snam Rete Gas e OLT, per effetto della sentenza 3556/2016 si ridurrebbe, in coerenza con i principi applicabili contenuti nel comma 12.7 della deliberazione ARG/gas 2/10, a un termine di cinque anni, e per una capacità pari al *send out* massimo del terminale, venendo quindi meno solo l'obbligo di mantenere successivamente in esercizio il terminale medesimo e di prestare la garanzia originariamente prevista dalla deliberazione 19/2014/R/GAS, la quale dovrà essere pertanto restituita da Cassa;
- peraltro, sino alla conclusione del procedimento che accerti se siano o no venuti meno i presupposti per beneficiare della rinuncia all'esenzione, Cassa non ha titolo per procedere alla restituzione della predetta garanzia.

RITENUTO CHE:

- al fine di ottemperare alle sentenze 3356/2016 e 3552/2016 sia necessario avviare un procedimento per:
 - i. accertare se, in conseguenza dell'annullamento delle disposizioni che limitano l'applicazione del fattore correttivo, alla luce di quanto disposto dalla Commissione Europea, la rinuncia all'esenzione da parte di OLT abbia ancora effetto, oppure debbano ritenersi ripristinati gli effetti dell'esenzione originariamente concessa alla società;
 - ii. determinare le tariffe di rigassificazione applicabili al terminale di OLT per il periodo 20-31 dicembre 2013 e per gli anni 2014 – 2017, prevedendo che:
 - nell'ambito del procedimento siano acquisiti, in particolare, gli ulteriori dati e informazioni di natura tecnica e contabile relativi alla produzione di energia elettrica a bordo del terminale necessari al fine di definire criteri specifici per la quantificazione e la relativa valorizzazione monetaria del Gnl utilizzato a tale scopo, nonché per la determinazione del corrispettivo Q_{CP} ;
 - all'esito del procedimento, unitamente alla determinazione delle tariffe di rigassificazione, e qualora sia accertato ai sensi del punto (i) che la rinuncia all'esenzione di OLT abbia ancora effetto, siano anche determinati gli importi dovuti a OLT a titolo di fattore di copertura dei ricavi per il periodo 20-31 dicembre 2013 e per gli anni 2014 e 2015, in coerenza con il criterio richiamato alla precedente lettera (d);
- nelle more del predetto procedimento, al fine di garantire certezza al sistema circa i corrispettivi da versare per l'accesso e l'utilizzo del terminale di OLT, sia opportuno prevedere che la società continui ad applicare provvisoriamente, e salvo successivo conguaglio, le tariffe approvate dall'Autorità per gli anni 2016 e 2017;
- sia altresì necessario, al fine di rendere chiaro e fruibile il testo della RTRG rispetto agli effetti delle pronunce del Consiglio di Stato, adeguare il testo delle disposizioni che menzionano la rinuncia all'esenzione, espungendo tali riferimenti

DELIBERA

1. di avviare, in ottemperanza alle sentenze 3356/2016 e 3552/2016 e in coerenza con quanto precisato in motivazione, un procedimento per:
 - a. accertare se, alla luce di quanto disposto dalla Commissione Europea, la rinuncia all'esonero da parte di OLT abbia ancora effetto, oppure debbano ritenersi ripristinati gli effetti dell'esonero originariamente concessa alla società;
 - b. determinare le tariffe di rigassificazione relative al servizio offerto da OLT per il periodo 20-31 dicembre 2013 e per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, nonché, qualora in esito agli accertamenti compiuti ai sensi della lettera (a) debba ritenersi che la rinuncia all'esonero da parte di OLT abbia ancora effetto, per la determinazione degli importi dovuti a OLT a titolo di fattore di copertura dei ricavi per il periodo 20-31 dicembre 2013 e per gli anni 2014 e 2015;
2. di attribuire la responsabilità del procedimento al Direttore della Direzione Infrastrutture, Unbundling e Certificazione, con il supporto del Dipartimento per il Coordinamento, gli Affari Giuridici e Istituzionali, in particolare ai fini dell'accertamento di cui al precedente punto 1, lettera a);
3. di disporre che, fino al completamento del procedimento di cui al punto 1., la società OLT continui ad applicare provvisoriamente le tariffe approvate dall'Autorità per gli anni 2016 e 2017;
4. di modificare i commi 2.4 e 18.5 della RTRG, espungendo le parole “*di rinuncia o*”;
5. di notificare il presente provvedimento alla società OLT;
6. di notificare il presente provvedimento alla società Snam Rete Gas e alla Cassa per i seguiti di competenza;
7. di notificare il presente provvedimento alla Commissione Europea e al Ministro dello Sviluppo Economico;
8. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

27 ottobre 2016

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni